

## AGEVOLAZIONI

### **Speciale Telefisco 2022: le risposte dell'Agenzia delle entrate in materia di Patent Box**

di Debora Reverberi



In occasione dell'incontro della stampa specializzata “**Speciale Telefisco**” tenutosi ieri in diretta *streaming*, **l’Agenzia delle entrate ha reso alcune risposte in materia di nuovo regime Patent Box** introdotto dall’[articolo 6 D.L. 146/2021](#) e reso operativo dal [provvedimento del direttore dell’AdE n. 48243/2022](#) (di seguito “provvedimento attuativo”).

I temi affrontati dalle Entrate riguardano:

- l’esercizio dell’opzione **Patent Box** su beni immateriali che presentano un vincolo di complementarietà con beni agevolati nel previgente regime;
- il momento temporale rilevante ai fini dell’applicazione del nuovo regime **Patent Box** in caso di brevetti industriali;
- la sorte delle perdite del vecchio regime **Patent Box**;
- l’eventuale validità della documentazione idonea prevista nel nuovo regime **Patent Box** ai fini dei controlli in materia di credito d’imposta R&S.

Sul fronte dell’applicabilità del vecchio **Patent Box** a beni immateriali agevolabili collegati da un vincolo di complementarietà con *intangibles* ammessi alla previgente disciplina, l’Amministrazione finanziaria ha confermato quanto già espresso al punto 12.5 del [provvedimento](#) attuativo: “*I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021*”.

Dunque **dal periodo d’imposta in corso al 28.12.2021 è preclusa ai contribuenti l’opzione per il vecchio regime** anche in relazione a beni tutelati giuridicamente che presentino un vincolo di complementarietà con beni agevolati sotto la previgente disciplina.

Per tali nuovi beni **sarà possibile optare unicamente per la nuova disciplina agevolativa** con l'inevitabile coesistenza tra vecchio regime, in corso fino al termine del quinquennio di validità dell'opzione, e nuovo regime sui beni complementari.

Per quanto concerne **l'individuazione del dies a quo** rilevante ai fini della nuova agevolazione nel caso della creazione di brevetti industriali, **resta confermata l'esclusiva rilevanza della data di concessione del titolo di privativa** da parte dei competenti Uffici tramite rilascio **dell'attestato di brevetto per invenzione industriale**.

Come espressamente previsto al punto 5.3 del [provvedimento attuativo](#), nell'applicazione del meccanismo premiale (c.d. *recapture* ottennale) **non sono ricomprese tra le attività rilevanti quelle che hanno concorso alla formazione del numeratore del nexus ratio** di cui alla previgente disciplina *Patent Box*.

**In tema di gestione delle perdite del previgente regime Patent Box**, l'Agenzia delle entrate ne ha **escluso ogni valenza nel nuovo regime**.

L'ultima risposta riguarda, infine, la **cumulabilità tra nuovo Patent Box e credito d'imposta R&S&I&D** di cui all'[articolo 1, commi 198-206, L. 160/2019](#), nonché le **possibili interessenze a livello di oneri documentali**.

Le **rilevanti analogie tra attività eleggibili al credito d'imposta e attività di sviluppo e accrescimento di beni immateriali** quali software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati, potrebbero indurre il contribuente a ritenere che **la documentazione idonea** prevista dall'[articolo 6, comma 6, D.L. 146/2021](#) e predisposta conformemente alle indicazioni contenute al punto 7 e seguenti del [provvedimento attuativo](#), **ai fini di beneficiare della c.d. penalty protection**, possa assumere rilievo anche in materia dei controlli R&S.

**La predisposizione di idonea documentazione permette** infatti, nel regime *Patent Box*, **la disapplicazione**, in caso di contestazioni, **della sanzione per infedele dichiarazione** di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#).

L'attivazione della *penalty protection* richiede la **compilazione, nel modello Redditi di esercizio dell'opzione per il nuovo regime, della casella 2 del rigo OP21 denominata "possesso documentazione"**.

Secondo l'Agenzia delle entrate **l'estensione dell'esimente sanzionatoria è preclusa ad altre fattispecie** in virtù dell'espresso rimando dell'[articolo 6, comma 6, D.L. 146/2021](#), ai soggetti titolari di reddito d'impresa di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo che hanno optato per il nuovo regime *Patent Box* e nel rispetto del **principio di legalità del sistema sanzionatorio**.

Appare comunque evidente come sussistano ad oggi **molteplici dubbi interpretativi sul nuovo regime Patent Box**, alcuni dei quali efficacemente esaminati nella recentissima *circolare*

**Assonime 19/2022** nella quale si preannuncia **l'emanazione di una prossima circolare dell'Agenzia delle entrate** sulle residuali problematiche applicative.